



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 242/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni
2023-2025"

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/11/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 23/11/2023

Normativa nazionale

- D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 4) pag. 4
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 321 e 322). pag. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 11, 40, 50 e 51 – estratto allegati 4/1 e 4/2). pag. 9
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 1) pag. 37
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 pag. 44
Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1) pag. 48
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Normativa regionale

- Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 (Artt. 2, 3 e 5). pag. 49
Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.
- Statuto della Regione Calabria (art.39) pag. 52
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
- Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Art. 14) pag. 53
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
- Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3-bis) pag. 54
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria
- Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 48 pag. 56
Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2021.

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50 pag. 61
Legge di stabilità regionale 2023.

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 51 pag. 75
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (art. 34) pag. 79
Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

Documentazione citata

D.P.C.M. 25 gennaio 2008 pag. 81
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 09.11.2023 pag. 116
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) sulla procedura di consultazione per iscritto conclusa in data 27/10/2023. Integrazione copertura finanziaria in PSC per n. 2 interventi afferenti al Completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta.

D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 4)⁽¹⁾ ⁽²⁾.**Attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.****Art. 4. Termini di pagamento** ⁽¹³⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁴⁾

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: ⁽¹¹⁾

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. ⁽¹⁶⁾

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. ⁽¹²⁾

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#);

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. [\(15\)](#)

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. [\(15\)](#)

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'[articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'[articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). [\(15\)](#)

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'[articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 159](#), comma 2, e all'[articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. [\(15\)](#)

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato

dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). ⁽¹⁵⁾

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. ⁽¹⁵⁾

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. ⁽¹⁵⁾

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies. ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁰⁾ Articolo modificato dall'[art. 62, comma 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192](#); per l'applicazione di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi l'[art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 192/2012](#).

⁽¹¹⁾ Alinea così sostituito dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 1\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 2\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹³⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 3\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹⁴⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' [art. 2, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81](#).

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹⁶⁾ Vedi, anche, l' [art. 37, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 321 e 322).**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 2007](#)).****Art. 1 -Comma**

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033. ⁽¹¹⁶⁾ ⁽¹²³⁾

⁽¹¹⁶⁾ Comma così modificato dall' [art. 39, comma 14-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto [art. 39, comma 14-quater, D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁽¹²³⁾ Vedi, anche, il [D.Dirett. 2 aprile 2012](#), il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#), il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#), il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#), il [D.Dirett. 21 settembre 2016](#), il [D.Dirett. 8 maggio 2017](#), il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#), il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#) e il [D.Dirett. 15 marzo 2023](#).

Comma

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In

mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità. ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹²²⁾

(117) Comma modificato dall' *art. 39, comma 14-quinquies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107* (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 39, comma 14-quinquies, D.L. n. 162/2019*, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 816, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023

(122) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per gli anni 2006 e 2007, il *D.Dirett. 2 aprile 2012*;
- per l'anno 2008, il *D.Dirett. 16 marzo 2015*;
- per l'anno 2009, il *D.Dirett. 16 marzo 2015*;
- per l'anno 2010, il *D.Dirett. 16 marzo 2015*;
- per l'anno 2011, il *D.Dirett. 16 marzo 2015*;
- per l'anno 2012, il *D.Dirett. 21 settembre 2016*;
- per l'anno 2013, il *D.Dirett. 8 maggio 2017*;
- per l'anno 2014, il *D.Dirett. 10 ottobre 2022*;
- per l'anno 2015, il *D.Dirett. 10 ottobre 2022*;
- per gli anni 2016-2022, il *D.Dirett. 15 marzo 2023*.

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 11, 40, 50 e 51 – estratto allegati 4/1 e 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 11 *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. [169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri

organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 40 *Equilibrio di bilanci* [\(97\)](#)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. [\(98\)](#)

[\(97\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(98\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* [\(110\)](#)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli

istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. [\(111\)](#)

[\(110\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(111\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 787, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* [\(112\)](#) [\(115\)](#)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'*articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231* [\(114\)](#).

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento. [\(113\)](#)

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(112\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(113\)](#) Comma così modificato dall' [art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 952, lett. b\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[\(114\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 952, lett. a\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[\(115\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 109, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1 del [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

13. Il rendiconto della gestione

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui *l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015*, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'*art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da

ripiantare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Estratto Allegato 4/2 [\(196\)](#) [\(198\)](#) al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi

a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(167\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento,

nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si

elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce |
|--|

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'[articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011](#), che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

(167) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

(196) Allegato aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall'[art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) a l\), Decreto 20 maggio 2015](#) e dall'[art. 3, comma 1, lett. da a\) a g\), Decreto 1 dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1 dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1 dicembre 2015](#). Successivamente, il presente allegato è stato modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), b\), c\), nn. 1\) e 2\), e d\), nn. 1\) e 2\), Decreto 30 marzo 2016](#), a decorrere dal 22 aprile 2016, dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), b\), c\), d\), nn. 1\) e 2\) ed e\), Decreto 4 agosto 2016](#), a decorrere dal 23

agosto 2016, dall' *art. 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017*, a decorrere dal 2 giugno 2017, dall' *art. 6-ter, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, dall' *art. 1, comma 1, lett. a) e b), Decreto 11 agosto 2017*, a decorrere dal 9 settembre 2017, dall' *art. 1, comma 1, lett. a) e b), Decreto 4 dicembre 2017*, dall' *art. 1, comma 882, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall' *art. 2, comma 1, lett. da a) a d), Decreto 29 agosto 2018*, a decorrere dal 14 settembre 2018, dall' *art. 3, comma 1, lett. da a) a jj), Decreto 1 marzo 2019*, a decorrere dal 26 marzo 2019, dall' *art. 3, comma 1, lett. da a) ad l), Decreto 1 agosto 2019*, a decorrere dal 23 agosto 2019, dall' *art. 2, comma 1, lett. da a) a i), Decreto 7 settembre 2020*, a decorrere dal 2 ottobre 2020, dall' *art. 1, comma 787, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall' *art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), Decreto 1 settembre 2021*, a decorrere dal 16 settembre 2021; vedi inoltre quanto disposto dall' *art. 3, comma 2, del medesimo Decreto 1 settembre 2021*. Infine, il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 2, comma 1, Decreto 2 agosto 2022*, a decorrere dal 18 agosto 2022, e dall' *art. 2, comma 1, lett. da a) a i), Decreto 25 luglio 2023*, a decorrere dal 5 agosto 2023.

(198) In deroga a quanto disposto dai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del presente allegato vedi l' *art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, e in deroga a quanto disposto dal presente allegato vedi gli *artt. 15, comma 4-bis, e 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'*articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003*, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64 \(197\)](#), e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'[art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015](#) e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64 \(197\)](#), e successivi rifinanziamenti, di cui al [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) e di cui al [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#) convertito con modificazioni dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), gli enti locali applicano l'[art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#);

- per le anticipazioni di cui all'[articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'[art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'[art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014](#), il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'[articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 (192)". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'[art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133](#) ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'[art. 243-bis](#) necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'[art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#).

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

Le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018](#), concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'[art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) ⁽¹⁹⁹⁾ si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'[art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#):

[l'art. 255, comma 10, del TUEL](#), aggiornato dall'[art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti, e dal [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206";

[l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#) convertito con modificazioni dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#) che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL.

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'[art. 2-bis, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) (conv. con [legge 7 agosto 2016, n. 160](#)), poi modificato dall'[art. 36, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (conv. con [legge 21 giugno 2017, n. 96](#)), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con [l'art. 36 del decreto-legge n. 50/2017](#) (convertito con [legge n. 96/2017](#)) è stato previsto che «1. In deroga a quanto previsto dall'[art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

[\(197\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 6 giugno 2013, n. 4».

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione [\(165\)](#), di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* [\(3\)](#) [\(27\)](#)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e all'[articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e successive modificazioni. [\(19\)](#)

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. [\(16\)](#) [\(19\)](#) [\(28\)](#)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. [\(19\)](#) [\(25\)](#)

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), dall'[articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e dall'[articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). [\(19\)](#)

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al [regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#). Alla decisione di parifica è allegata

una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. [\(19\)](#)

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. [\(17\)](#) [\(24\)](#)

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. [\(11\)](#) [\(19\)](#)

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. [\(19\)](#)

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. [\(20\)](#) [\(23\)](#)

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione

di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'[articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). ⁽⁶⁾ ⁽²⁶⁾

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. ⁽⁷⁾

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. ⁽⁸⁾

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴⁾

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. ⁽⁹⁾

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'[articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#). ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento,

sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. [\(12\)](#) [\(21\)](#)

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. [\(13\)](#) [\(21\)](#)

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'[articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). [\(18\)](#) [\(14\)](#) [\(21\)](#)

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. [\(5\)](#)]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. [\(5\)](#)]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. [\(5\)](#)]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [\(22\)](#) [\(15\)](#)

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(3\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(4\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(5\)](#) Comma soppresso dal comma 9-septies del presente [art. 1, D.L. 174/2012](#), come inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(6\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'[art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(7\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(8\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. c\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(9\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. d\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(10\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. e\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. e\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(11\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

[\(12\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), corretta con ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014,

n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

(13) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(14) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(16) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(17) Comma così sostituito dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(20) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(21) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(22) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

[\(23\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 dicembre 2012](#).

[\(24\)](#) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR](#), la [Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR](#), la [Deliberazione 4 maggio 2017, n. 10/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 14 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 11/SEZAUT/2019/INPR](#), la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 5/SEZAUT/2020/INPR](#), la [Deliberazione 21 luglio 2021, n. 12/SEZAUT/2021/INPR](#) e la [Deliberazione 4 novembre 2022, n. 15/SEZAUT/2022/INPR](#).

[\(25\)](#) Vedi, anche, la [Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 10/SEZAUT/2019/INPR](#), la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 4/SEZAUT/2020/INPR](#), la [Deliberazione 31 marzo 2021, n. 5/SEZAUT/2021/INPR](#), la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 09/SEZAUT/2021/INPR](#), la [Deliberazione 24 febbraio 2022, n. 3/SEZAUT/2022/INPR](#), la [Deliberazione 21 luglio 2022, n. 12/SEZAUT/2022/INPR](#), la [Deliberazione 4 maggio 2023, n. 5/SEZAUT/2023/INPR](#) e la [Deliberazione 9 ottobre 2023, n. 14/SEZAUT/2023/INPR](#).

[\(26\)](#) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

[\(27\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

[\(28\)](#) Per le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, vedi la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 08/SEZAUT/2021/INPR](#).

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- 1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- 2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- 3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non

effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.


Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinan-



do un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;

b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;

c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;

d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;

e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera *a)*.

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordina-

rio dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,

b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2.

Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.



Art. 4.

Verifica del ripiano

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

*Il Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*
BELGIORNO

15A02883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante



L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Art. 1 - Comma 862 [\(434\)](#)**

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: [\(433\)](#)

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

[\(433\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 50, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, dall' *art. 2, comma 4-quater, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

[\(434\)](#) La *Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78* (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

L.R. 22 dicembre 1998, n. 14 ⁽¹⁾ (Artt. 2, 3 e 5).

Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 dicembre 1998, n. 11.

Art. 2

Piani aziendali di ristrutturazione.

1. Le imprese agricole che vogliono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono presentare un piano di ristrutturazione aziendale dove indicare le passività da consolidare. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 1998 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali esposizioni finanziarie sono così suddivise:

a) operazioni pluriennali di credito agrario e fondiario contratte a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la presente legge;

b) prestiti agrari contratti ai sensi della L.R. n. 21 del 1980 e L.R. n. 23 del 1988, art. 7;

c) altre esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività agricola, da certificare con idonea documentazione.

3. La Regione procede semestralmente al monitoraggio delle imprese ammesse al beneficio per verificare il rispetto degli obiettivi indicati nel piano di ristrutturazione.

Art. 3

Beneficiari.

1. Destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge sono gli imprenditori agricoli individuali, nonché le loro cooperative, consorzi e società, di persone e di capitali, costituite per l'esercizio dell'agricoltura.
 2. Condizioni per l'ammissione ai benefici della presente legge sono:
 - a) che venga predisposto un piano di risanamento economico-finanziario teso a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, il riequilibrio economico dell'azienda e consenta il razionale ed economico utilizzo delle strutture;
 - b) che l'azienda presenti, a consolidamento avvenuto, un indice di struttura (rapporto tra mezzi propri, compreso il prestito dei soci, ed indebitamento a medio e a lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette) non inferiore a 0,65.
 3. Sono escluse dai benefici della presente legge le imprese agricole, singole o associate, che abbiano in corso procedure fallimentari.
-

Art. 5

Concorso regionale.

1. La Regione Calabria concede il contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti, da contrarsi con Istituti di credito convenzionati per il consolidamento e la trasformazione delle passività onerose di cui all'art. 2, comma 2.
2. L'ammontare massimo dei finanziamenti, che godono dei contributi regionali sugli interessi, è di 3 miliardi per gli imprenditori individuali e di 7 miliardi per gli organismi associativi.
3. Gli imprenditori agricoli individuali e le società di persone possono ammortizzare i finanziamenti in questione in 14 anni per gli importi fino ad € 51.645,00 e in 24 anni per importi superiori. Gli organismi associativi beneficiari del contributo possono ammortizzare i finanziamenti in 14 anni per importi fino ad € 516.456,00 e in 24 anni per importi superiori [\(2\)](#).

4. I finanziamenti di cui alla presente legge godono di un periodo di tre anni di preammortamento. Durante tale periodo, i soggetti beneficiari non potranno fruire di altri interventi creditizi assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

5. Il concorso regionale sugli interessi è pari al 60 per cento del tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario di miglioramento vigente alla data di stipula del contratto di mutuo. Lo stesso concorso d'ammortamento sarà riconosciuto per il periodo di preammortamento.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «3. Gli imprenditori agricoli individuali e le società di persone possono ammortizzare i finanziamenti in questione in dieci anni per gli importi fino a 100 milioni e in quindici anni per importi superiori. Gli organismi associativi beneficiari del contributo possono ammortizzare i finanziamenti in dieci anni per importi fino a 1 miliardo e in quindici anni per importi superiori.».

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Art. 14)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

Art. 14 (Riscossione di tariffe)

1. La riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, per i quali entro il 30 settembre 2007²⁶ non venga presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro i venti giorni successivi alla presentazione, è effettuata ai sensi dell'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora il comune debitore non rispetti le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito ovvero non provveda ai pagamenti delle annualità successive a quelle comprese nel piano medesimo. 3. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie, di So.Ri.Cal. s.p.a., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione.²⁷

²⁶ Termine così differito dall'art. 11, comma 3, l.r. 5 ottobre 2007, n. 22.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 10 luglio 2007, n. 15 che ha soppresso le seguenti parole: "e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo".

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3-bis).**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria [\(2\)](#) [\(3\)](#).****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio* [\(6\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 48

Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2021.

(BURC n. 299 del 23 dicembre 2022)

Art. 1

(Approvazione del Rendiconto della gestione)

1. Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2021, composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale e corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

(Entrate di competenza)

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto del bilancio, in 7.088.143.118,32 euro delle quali:

- riscosse e versate	€	5.640.582.011,09
- rimaste da riscuotere e versare	€	1.447.561.107,23.
2. Il movimento di cassa in entrata (capitoli E0610310201, E0610310401), per operazioni di tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2021 è stabilito, per come risulta dal Conto del bilancio, in 544.655.791,23 euro.

Art. 3

(Spese di competenza)

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto di bilancio, in 6.765.802.697,49 euro delle quali:

- pagate	€	5.257.891.913,60
- rimaste da pagare	€	1.507.910.783,89.
2. Il movimento di cassa in uscita (capitoli U0910310201, U0910310401), per operazioni di tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2021 è stabilito, per come risulta dal Conto di bilancio, in 694.723.478,77 euro.

Art. 4

(Riepilogo entrate e spese di competenza)

1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021 risulta così definito:

ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€	4.509.391.682,89
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€	871.212.519,63
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€	38.223.912,80
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€	549.082.760,39

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€	7.954,83
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	€	149.502.429,92
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€	970.721.857,86
TOTALE SPESE	€	7.088.143.118,32
TITOLO 1 - Spese correnti	€	4.954.832.616,90
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	788.111.071,97
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€	4.427.421,60
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	€	47.709.729,16
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€	970.721.857,86
TOTALE	€	6.765.802.697,49.

Art. 5

(Residui attivi provenienti da esercizi precedenti)

1. I residui attivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 ammontavano a 3.797.624.897,98 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2021, risultano determinati per come di seguito specificato:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| - riscossi e versati nell'esercizio 2021 | € | 660.435.827,49 |
| - eliminati per minore accertamento | € | 587.550.671,98 |
| - riaccertati per maggiore accertamento | € | 0,00 |
| - rimasti da riscuotere | € | 2.549.638.398,51. |

Art. 6

(Residui passivi provenienti da esercizi precedenti)

1. I residui passivi, provenienti da esercizi precedenti, che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 ammontavano a 2.385.941.453,17 euro, a seguito dell'attività di gestione effettuata nel corso dell'esercizio 2021, risultano determinati per come di seguito specificato:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| - liquidati e pagati nell'esercizio 2021 | € | 565.869.407,95 |
| - eliminati per economie | € | 420.359.994,37 |
| - rimasti da pagare | € | 1.399.712.050,85. |

Art. 7

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2021)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| - somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (articolo 2) | € | 1.447.561.107,23 |
| - somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) | € | 2.549.638.398,51 |
| - RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2021 | € | 3.997.199.505,74. |

Art. 8*(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2021)*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal Conto del bilancio nelle seguenti somme:
- | | | |
|--|---|-------------------|
| - somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (articolo 3) | € | 1.507.910.783,89 |
| - somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) | € | 1.399.712.050,85 |
| - RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2021 | € | 2.907.622.834,74. |

Art. 9*(Situazione di cassa)*

1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in 751.997.167,70 euro, per come di seguito specificato:
- | | | |
|---|---|-------------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2021 | € | 274.740.650,67 |
| RISCOSSIONI | | |
| in conto competenza | € | 5.640.582.011,09 |
| in conto residui | € | 660.435.827,49 |
| TOTALE RISCOSSIONI | € | 6.301.017.838,58 |
| PAGAMENTI | | |
| in conto competenza | € | 5.257.891.913,60 |
| in conto residui | € | 565.869.407,95 |
| TOTALE PAGAMENTI | € | 5.823.761.321,55 |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2021 | € | 751.997.167,70 |

Art. 10*(Risultato di amministrazione)*

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 è pari a 1.447.675.450,96 euro, per come di seguito specificato:
- | | | |
|---|---|--------------------------|
| Fondo cassa al 31 dicembre 2021 | € | 751.997.167,70 |
| Residui attivi | € | 3.997.199.505,74 |
| Residui passivi | € | 2.907.622.834,74 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte corrente | € | 91.185.782,21 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - parte capitale | € | 302.712.605,53 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 | € | 1.447.675.450,96. |
2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021" annesso alla presente legge.
3. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è determinato nell'importo di -79.643.744,12 euro.

Art. 11*(Conto economico)*

1. Il risultato economico dell'esercizio 2021 è stabilito in 32.679.445,84 euro, in base alle seguenti risultanze:

Conto economico		Valori al 31 dicembre 2021
a) componenti positivi della gestione	€	5.990.613.202,10
b) componenti negativi della gestione	€	5.726.384.777,42
Differenza (a- b)	€	264.228.424,68
c.1) Proventi finanziari	€	3.438.990,57
c.2) Oneri finanziari	€	46.425.508,58
Totale proventi e oneri finanziari (c)	€	- 42.986.518,01
d.1) Rivalutazioni	€	0,00
d.2) Svalutazioni	€	0,00
Totale rettifiche (d)	€	0,00
e.1) Proventi straordinari	€	568.877.973,50
e.2) Oneri straordinari	€	749.802.146,69
Totale proventi e oneri straordinari (e)	€	- 180.924.173,19
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	€	40.317.733,48
Imposte	€	7.638.287,64
Risultato dell'esercizio	€	32.679.445,84.

Art. 12*(Stato patrimoniale)*

1. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in 7.817.817.017,56 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – attivo		Valori al 31 dicembre 2021
a) Crediti vs stato e altre amm.ni pubbliche per la partecipazione del fondo di dotazione	€	0,00
b) Immobilizzazioni	€	3.489.682.155,71
c) Attivo circolante	€	4.328.110.815,57
d) Ratei e risconti	€	24.046,28
e) Totale dell'attivo (a+b+c+d)	€	7.817.817.017,56.

2. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in 7.817.817.017,56 euro, in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – passivo		Valori al 31 dicembre 2021
a) Patrimonio netto	€	2.555.258.407,28
b) Fondi per rischi ed oneri	€	228.141.769,84
c) Trattamento di fine rapporto	€	0,00
d) Debiti	€	4.549.199.328,47
e) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€	485.217.511,97
Totale passivo (a+b+c+d)	€	7.817.817.017,56.

3. Il valore dei Conti d'ordine al 31 dicembre 2021 ammonta a 535.450.306,81 euro, in base alle seguenti risultanze:

Conti d'ordine		Valori al 31 dicembre 2021
1) Impegni su esercizi futuri	€	522.415.430,71
2) beni di terzi in uso	€	0,00

3) beni dati in uso a terzi	€	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	€	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	€	0,00
7) garanzie prestate ad altre imprese	€	13.034.876,10
Totale Conti d'ordine	€	535.450.306,81.

Art. 13

(Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e dell'articolo 63, comma 3, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), vengono approvati i contenuti di dettaglio del "Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2021", come da allegato al Rendiconto generale della Regione Calabria per l'anno 2021.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50

Legge di stabilità regionale 2023.

(BURC n. 297 del 23 dicembre 2022)

Art. 1

(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 1.326.914,60 euro, di cui 413.457,30 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del [d.lgs.118/2011](#), nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [d.lgs.118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2023 in 303.867.868,65 euro e in 302.881.900,40 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#) (Legge finanziaria 1988), per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico previsti dall'articolo 6, comma 5, del [decreto legge 30 aprile 2019, n. 35](#) (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 2019, n. 60](#), è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della [legge 67/1988](#), per la ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 723.039,66 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di carattere edilizio, impiantistico e tecnologico, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dei presidi sanitari, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di

- 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
4. Al fine di concorrere al contenimento dei saldi di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, a trasferire allo Stato l'importo annuo di 7.804.028,20 euro, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.
 5. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 16, della [legge regionale 29 novembre 2022, n. 39](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere ai Comuni indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 535.000,00 euro, con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U.18.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
 6. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e della legalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, agli enti e alle associazioni indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 650.000,00 euro allocato nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, per 610.000,00 euro alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02) e per 40.000,00 euro alla Missione 06, Programma 01 (U.06.01).
 7. Al fine di sostenere attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere alle associazioni indicate nella Tabella F allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 125.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 07 (U.12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
 8. Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia e filiera olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e sperimentazione CRISEA, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo una tantum pari a 260.000,00 euro, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.
 9. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 12 della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 14](#) (Legge Finanziaria), dopo le parole "Roccella Jonica" sono aggiunte le parole "e Stilo", senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La presente disposizione trova copertura sulle risorse già allocate alla Missione 05, Programma 01 (U.05.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2023-2025.
2. Le Tabelle A, B e C, allegata alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art.5*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Burc n. 297 del 23 Dicembre 2022

Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 1, comma 1

Tabella A

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
N. 150 DEL 22 DICEMBRE 2022

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2023	2024	2025
1	Interventi da definire	413.457,30	413.457,30	500.000,00
	Totale EURO	413.457,30	413.457,30	500.000,00

Totale triennio 2023-2025	1.326.914,60
----------------------------------	---------------------

Burc n. 297 del 23 Dicembre 2022

Allegato alla Legge di stabilità 2023 - art. 1, comma 2

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2023	2024	2025
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2023-2025	300.000,00
----------------------------------	-------------------

Allegato alla Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma
giorno	meese	anno	numero						
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	900.000,00	900.000,00	900.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	50.000,00	70.000,00	70.000,00	U06129101	U.14.04
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	50.000,00	0,00	0,00	U01002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	200.000,00	150.000,00	150.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria <i>artt. 65 e 67 - Promozione turistica</i> <i>- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano</i>	1.680.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	U06133104	U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	U06133112	U.07.01
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313101	U.04.07
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03313116	U.04.04
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U05114105	U.16.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	15.137,94	15.137,94	15.137,94	U04343104	U.12.02
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	130.000,00	130.000,00	130.000,00	U02132102	U.09.05
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U05123104	U.16.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U06132102	U.14.02
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
26	4	1995	26	Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U03131107	U.05.02
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	U04251105	U.12.08
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U01002108	U.01.02
					536.000,00	536.000,00	536.000,00	U02141103	U.11.01

Allegato alla Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento			2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma
giorno	meese	anno	numero								
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) art.3, commi 4 e 5 - Pulizie delle spiagge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie			200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria			140.000,00	140.000,00	140.000,00	U04231108	U.13.07
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici			80.000,00	80.000,00	80.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria			39.105.158,28	39.105.158,28	39.105.158,28	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro			360.000,00	360.000,00	360.000,00	U43020303	U.15.01
26	11	2001	29	Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne			40.000,00	50.000,00	50.000,00	U22060104	U.16.02
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria			40.000,00	50.000,00	50.000,00	U32020303	U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare art.12 - "Spese di funzionamento Arcea"			3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto			200.000,00	200.000,00	200.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi			225.000,00	225.000,00	225.000,00	U22040910	U.16.01
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali art.36 - Gruppi - appartamento			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	U04331103	U.12.07
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio			4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	U62010203	U.12.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 art.3 - Film Commission			90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040310	U.16.01
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 art.12, comma 3 - Consiglieri di parità			600.000,00	600.000,00	600.000,00	U52010253	U.05.02
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	U43030202	U.15.03
							45.000,00	45.000,00	45.000,00	U61010410	U.13.07

Allegato alla Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento				2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma	
giorno	meese	anno	numero										
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 art. 32 - Fondazione Mediterranea Terina Onlus art.33, comma 1 - Contributo ventinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori				1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 149.456,84 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.01	U22040315 U32030146 U32030147 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà				350.000,00	350.000,00	350.000,00	U.12.04	U.12.04	
13	5	2008	15	art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni Art. 3, comma 26 - ADER Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati				44.403,29 725.502,96 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	- 892.861,56 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	892.861,56 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	U.07.01 U.15.03 U.01.10 U.12.08 U.16.01	U22020111 U43020107 U12010134 U62010522 U22040913	
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali				5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U.15.03	U.15.03	
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 Art. 4 - Fondo unico per la cultura				400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.05.02	U.05.02	
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici				9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00	U.09.01	U.09.01	
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 Art. 1, comma 1 - Stipendi del personale delle Comunità montane				7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	U.09.07	U.09.07	
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro				50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.12.05	U.12.05	
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria				400.000,00	200.000,00	200.000,00	U.06.01	U.06.01	
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"				40.000,00	50.000,00	50.000,00	U.16.01	U.16.01	
10	2	2011	2	Istituzione dell'Elioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria».				40.000,00	0,00	0,00	U.16.01	U.16.01	
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici				40.000,00 400.000,00	40.000,00 400.000,00	40.000,00 400.000,00	U.04.04 U.16.01	U.04.04 U.16.01	
28	6	2012	27	Assesamento bilancio di previsione per l'anno 2012 Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in materia ambientale Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria				100.000,00 8.000.000,00	100.000,00 8.000.000,00	100.000,00 8.000.000,00	U.09.02 U.13.07	U.09.02 U.13.07	
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato				180.000,00	180.000,00	180.000,00	U.12.08	U.12.08	

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Allegato alla L. 18 dicembre 2013 n. 100 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto dei provvedimenti	2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma
giorno	meese	anno	numero						
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica	33.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	33.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	33.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epifessie	100.000,00	0,00	0,00	U61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	U32010149	U.09.05
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07	154.937,07	154.937,07	U04123104	U.13.07
27	4	2015	11	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	U62010213	U.12.07
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	420.000,00	420.000,00	420.000,00	U43020309	U.15.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art.11- Osservatorio della mobilità Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari nonprevisti Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	U91002002 U1002004 U1002019 U1002020 U91002018	U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U90905014	U.09.05
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia Terme	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	U90105007 U91307005	U.01.05 U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane Art. 2 - Servizio regionale di ellisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	U91101011 U91207007	U.11.01 U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	250.000,00	270.000,00	270.000,00	U52010244	U.05.02
7	11	2017	42	Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali Art. 1, comma 3 - Liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica	71.258,28	71.258,28	71.258,28	U91501018	U.15.01
17	11	2017	44	Assestamento al bilancio 2017-2019 Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7,4,2014, n. 56	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	U91801004	U.18.01

Allegato alla Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto dei provvedimenti				2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero									
22	12	2017	55	Legge di stabilità regionale 2018 Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale Art. 2, comma 2 - Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche				2.120.000,00 200.000,00 898.337,80	2.120.000,00 200.000,00 898.337,80	2.120.000,00 200.000,00 898.337,80	U91101015 U91101016 U91101017	U.11.01 U.11.01 U.11.01
29	1	2018	1	Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale				35.564,00	35.564,00	35.564,00	U90101011	U.01.01
6	2	2018	3	Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)				1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	U06133103	U.07.01
8	2	2018	5	Norme in materia di artigianato				180.000,00	130.000,00	130.000,00	U06122102	U.14.01
8	2	2018	7	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti				50.000,00	50.000,00	50.000,00	U91402010	U.14.02
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	U62010616	U.12.08
26	4	2018	9	Interventi per la prevenzione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi				50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	U90302004 U72010207	U.03.02 U.12.04
16	5	2018	12	Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo				-	70.000,00	70.000,00	U91203003	U.12.03
7	6	2018	15	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale				450.000,00	450.000,00	450.000,00	U02312101	U.03.01
3	8	2018	32	Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Jonio				100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91003004	U.10.03
21	12	2018	48	Legge di stabilità regionale 2019 art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine				400.000,00	400.000,00	400.000,00	U91002022	U.10.02
31	5	2019	17	Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati				200.000,00	200.000,00	200.000,00	U91208008	U.12.08
4	12	2019	51	Assesamento al bilancio 2019-2021 art. 4, comma 11 - Funzionamento del complesso termale di Antonimina-Locri				30.000,00	30.000,00	30.000,00	U90701022	U.07.01
19	11	2020	21	Istituzione Consorzio Costa degli Dei				150.000,00	150.000,00	150.000,00	U91005015	U.10.05
23	4	2021	6	Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.				71.258,28	71.258,28	71.258,28	U91501018	U.15.08
27	12	2021	36	Legge di stabilità regionale 2022 Art. 3, comma 1 - Riquilibrato e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica				205.778,76	0,00	0,00	U91305005	U.13.05
6	5	2022	11	Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) Art. 2, comma 1, lett. a) - Superamento del precariato di cui alle Leggi regionali 40/2013 e 31/2016 Art. 2, comma 1 lett. b) - Superamento del precariato di cui all'art. 2 della legge regionale 15/2008				992.994,36 7.190.041,48	937.208,16 7.022.682,88	937.208,16 7.022.682,88	U91503018 U91503017	U.15.03 U.15.03

Allegato alla L. 689 del 23 dicembre 2022

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2023	2024	2025	capitolo base	missione e programma
giorno	mezza	anno	numero						
7	6	2022	16	Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale Art. 3 - Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U91307071	U.13.07
4	8	2022	29	Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità	35.564,00	35.564,00	35.564,00	U90101017	U.01.01
29	11	2022	39	Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 Art. 4, comma 1 - Regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica Art. 4, comma 12 - Contributo alla Fondazione Hospice Via delle Stelle con sede in Reggio Calabria	4.327.999,71 350.000,00	4.327.999,71 0,00	4.327.999,71 0,00	U90103036 U91207012	U.01.03 U.12.07
1	12	2022	42	Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità	216.778,70	216.778,70	216.778,70	U90101023	U.01.01
16	12	2022	45	Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologico affetti da alopecia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91307083	U.13.07
Totale					303.867.868,65	302.881.900,40	302.881.900,40		

Interventi previsti all'art. 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39		
comuni / enti	tipologia intervento	importo
Comune di San Mango D'Aquino	Lavori di ripristino delle strade comunali rurali site nel territorio comunale	90.000,00
Comune di Arena	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale	40.000,00
Comune di Gioiosa Ionica	Interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione in località Cessarè	100.000,00
Comune di Anoia	Lavori di ripristino della rete fognaria di piazza Cananzi e delle vie adiacenti	30.000,00
Comune di Caulonia	Lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto di videosorveglianza pubblico del territorio comunale	50.000,00
Comune di Feroleto della Chiesa	Lavori di ripristino e messa in sicurezza della rotonda sita in frazione Plaesano	40.000,00
Comune di Crosia	Messa in sicurezza dello stadio comunale "Massimo Russo"	15.000,00
Comune di Marcellinara	Ripristino e messa in sicurezza del tetto della chiesa di "San Nicola"	170.000,00
TOTALE		535.000,00

Incentivi per la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e della legalità		
associazione /ente	tipologia intervento	importo
Associazione "Assoformac" di Catanzaro	Progetto di educazione alla legalità e alla convivenza civile - Donne contro la Mafia	15.000,00
Associazione "I fili di Arianna" di Marcellinara	Attività culturali 2023, Premio Letterario "Le Parole di Arianna"	5.000,00
Associazione "La Maruca" di Mesoraca	Attività culturali a supporto del Museo Civico di Mesoraca per la divulgazione del patrimonio storico, culturale ed umano del territorio	20.000,00
Associazione "Vivi Acconia" di Curinga	Attività di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di una manifestazione culturale storica nell'anno 2023	10.000,00
Associazione "Michele Turco" di Mileto	Mostra della Terra - attività culturali per la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni	20.000,00
Associazione "Istituzione Comunale Castelmonardo" di Filadelfia	Attività culturali per la valorizzazione dell'area archeologica dell'Angitola	45.000,00
Comune di Rocca di Neto	Attività di valorizzazione delle differenze culturali "Festa dei popoli 2023"	25.000,00
Comune di Tiriolo	Evento culturale e di promozione turistica sul territorio comunale "Il mio paese è mio"	20.000,00
Comune di Settingiano	Attività di promozione culturale attraverso la realizzazione di opere artistiche illustrative della tradizione locale	10.000,00
Proloco di Lainoborgo	Attività di promozione culturale - Organizzazione della rappresentazione sacra "La Giudaica" -	20.000,00
Comune di Stilo	Festival del Rinascimento Calabrese -Palio di Stilo	45.000,00
Associazione "Uniauser Università Popolare" di Paola	Attività culturali - "I due viaggi di Francesco tra storia e culto"	10.000,00
Comune di Calanna	Festival della Natura, della cultura e delle tradizioni nella vallata del Gallico - DEA fest 2023	85.000,00
Università della Calabria di Cosenza	Campagna di informazione e sensibilizzazione "Sostenibilità: cosa, come e dove."	270.000,00
Associazione "Scuderia Aspromonte" di Reggio Calabria	Attività di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive	40.000,00
Associazione "Melody" di Filadelfia	Concorso musicale europeo Città di Filadelfia - Premio speciale "Paolo Serraio"	10.000,00
TOTALE		650.000,00

Attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale		
associazione /ente	tipologia intervento	importo
Associazione "Sacro Cuore" di Catanzaro	Attività sociali a sostegno e supporto della popolazione del territorio tramite la distribuzione di pasti caldi e generi alimentari di prima necessità	20.000,00
Associazione "Misericordia" di Gioiosa Ionica	Attività a supporto di persone disabili e con problemi di deambulazione	50.000,00
Associazione "Potenziamenti" di Rende	Attività assistenziali a supporto di soggetti con disturbi dell'apprendimento	10.000,00
Associazione "O.D.V Fiamme Argento –Carabinieri in congedo" E.T.S. di Paola	Attività a supporto di persone disabili e con problemi di deambulazione con rischio di esclusione sociale	30.000,00
Circolo Oratorio "Sant'Agata" ANSPI APS/ETS di Reggio Calabria	Realizzazione di attività benefiche in favore di strutture dedicate all'ospitalità di persone con particolari patologie o malati terminali	15.000,00
TOTALE		125.000,00

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 51

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025.

(BURC n. 297 del 23 dicembre 2022)

Art. 1

(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2023-2025, al netto delle "Entrate per conto terzi e partite di giro", annesso alla presente legge, è approvato in 6.483.362.548,06 euro per l'anno 2023, in 5.595.880.145,24 euro per l'anno 2024 e 5.318.057.490,68 euro per l'anno 2025 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle "Entrate per conto terzi e partite di giro" per il triennio 2023-2025 è approvato in 1.500.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2023-2025.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2023-2025, al netto delle "Uscite per conto terzi e partite di giro", annesso alla presente legge, è approvato in 6.483.362.548,06 euro per l'anno 2023, in 5.595.880.145,24 euro per l'anno 2024 e 5.318.057.490,68 euro per l'anno 2025 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle "Uscite per conto terzi e partite di giro" per il triennio 2023-2025 è approvato in 1.500.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in 14.008.558.527,15 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2023, al netto delle "Entrate per conto terzi e partite di giro", annesso alla presente legge (Tabella A). 2. È approvato in 1.861.409.666,63 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle "Entrate per conto terzi e partite di giro" della Regione per l'anno finanziario 2023, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2023.
4. È approvato in 12.051.901.412,03 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2023, al netto delle "Uscite per conto terzi e partite di giro", annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in 1.795.551.529,23 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle "Uscite per conto terzi e partite di giro" della Regione per l'anno finanziario 2023, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in 6.990.649.590,64 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2023, al netto delle "Entrate per conto terzi e partite di giro", di cui al conto annesso alla presente legge Tabella A).
2. È approvato in 361.409.666,63 euro il totale dei residui attivi presunti delle "Entrate per conto terzi e partite di giro, al 1° gennaio 2023, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in 5.155.031.721,32 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2023, al netto delle "Uscite per conto terzi e partite di giro", di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in 295.551.529,23 euro il totale dei residui passivi presunti delle "Uscite per conto terzi e partite di giro" al 1° gennaio 2023, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, sono determinate, per l'annualità 2023, in 18.571.428,57 euro.
2. Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48](#) (Legge di stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in 20.862.127,74 euro per l'annualità 2023.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 5

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in 10.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2023 in 300.000,00 euro.

Art. 7

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2023 in 700.000.000,00 euro, di cui 300.000.000,00 euro allocati al Titolo I "Spese correnti" e 400.000.000,00 euro allocati al Titolo II "Spese in conto capitale".

Art. 8

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [d.lgs. 118/2011](#).

Art. 9

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [d.lgs. 118/2011](#). I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [d.lgs. 118/2011](#). Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 10

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [d.lgs. 118/2011](#).

Art. 11

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2023-2025, per come previsti dall'articolo 11 del [d.lgs. 118/2011](#).

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. 10 agosto 2023, n. 39 (art. 34).**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.****CAPO IV****Disposizioni finali e transitorie****Art. 34** *Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.*

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.
4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:
 - a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;
 - b) approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali;
 - c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.
5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:
 - a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
 - b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'[articolo 11-bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);

c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;

d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6.

7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole del dipartimento competente in materia di agricoltura, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio.

8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.**Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, n. 86.

(2) Vedi, anche, il [D.M. 7 febbraio 2013](#).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la [legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69](#), che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il [decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436](#), relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato [art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#);

Vista la [legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631](#), che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'[art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#);

Visto il [decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2](#), che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Visto il [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#) contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il regolamento adottato con [decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139](#), recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del *decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436*;

Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

Considerata l'esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

Considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'*art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40*;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

A d o t t a:

Le seguenti linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I

Profili generali della riorganizzazione

Art. 1. Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla [legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69](#), è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla [legge n. 296/2006, art. 1, comma 631](#) e dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13](#), secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla [legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2](#);

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'[art. 13, comma 2, della legge n. 40/07](#);

d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Art. 2. Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'art. 11:

- a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
 - b) l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
 - c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).
-

Art. 3. Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla [legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2](#), è integrato con un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.

Art. 4. Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'*art. 69, comma 1, della legge n. 144/1999* sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'*art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. ⁽³⁾

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 febbraio 2013*.

Art. 5. *Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi*

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di

istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'art. 1, comma 1;
- c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'art. 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), si applicano le norme contenute nell'art. 6 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212](#).

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3](#).

7. I diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Capo II

Istituti tecnici superiori (its)

Art. 6. *Standard organizzativi delle strutture*

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla [legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2](#), possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto.
2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla [legge n. 144/1999, art. 69, comma 2](#), nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b).
4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.
5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1](#).
6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e le tipologie di attività indicate nell'allegato a).
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i

poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Art. 7. *Standard di percorso*

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 8. *Certificazione dei percorsi*

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la

presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo III

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts)

Art. 9. Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69, [legge n. 144/1999](#), per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

Art. 10. Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma professionale di tecnico di cui al [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera c\)](#).

2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 2, comma 5](#), nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo IV

Piani territoriali

Art. 11. *Adozione*

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della

programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS.

3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.

Art. 12. Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla [legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875](#).

2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all'art. 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'art. 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del

ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

- provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;
- indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
- trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

- a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
- b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

Capo V

Monitoraggio e valutazione di sistema

Art. 13. *Banca dati*

1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Art. 14. Monitoraggio e valutazione ⁽⁴⁾

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'art. 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'art. 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

(4) Vedi, anche, l' [art. 13, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 99](#).

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 15. Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.
3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'*art. 13, comma 1, della legge n. 40/2007*, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.
4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziato sul fondo di cui alla *legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875*. ⁽⁵⁾
5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(5) Per la proroga del finanziamento di cui al presente comma, vedi l'*art. 7, comma 5-quater, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

Art. 16. Province autonome

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato a)

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Premessa.

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'art. 11 del presente decreto.

1. Obiettivi.

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'*art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007*, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

2. Standard organizzativo della struttura.

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

L'istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede.

Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della [legge n. 40/2007](#) appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;

una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;

una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;

dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa

esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla [legge n. 296/2006, art. 1, comma 875](#), nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b) - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato b).

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di indirizzo;

la Giunta esecutiva;

il Presidente;

il Comitato tecnico-scientifico;

l'Assemblea di partecipazione;

il Revisore dei conti.

3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori.

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

efficienza energetica;

mobilità sostenibile;

nuove tecnologie della vita;

nuove tecnologie per il made in Italy;

tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile indirizzo per i trasporti marittimi).

4. Tipologia delle attività.

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;

progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;

l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;

la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;

l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;

ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

5. Costituzione degli istituti tecnici superiori.

Nell'allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell'offerta formativa.

Allegato b)

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: SCHEMA DI STATUTO

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnico superiore per ...» (Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di ...

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2. Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'*art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007*, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3. *Attività strumentali, accessorie e connesse.*

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: ... (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4. *Patrimonio.*

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5. *Fondo di gestione.*

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6. *Esercizio finanziario.*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7. Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori.

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

... (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'*art. 13 della legge n. 40/2007* appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);

... (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);

... (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);

... (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);

... (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);

... altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni).

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8. Esclusione e recesso.

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9. *Organi della Fondazione.*

Gli organi della Fondazione sono:

il Consiglio di indirizzo
la Giunta esecutiva
il Presidente
il Comitato tecnico-scientifico
l'Assemblea di partecipazione
il Revisore dei conti.

Art. 10. *Consiglio di indirizzo.*

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;

stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;

nomina due componenti della Giunta esecutiva;

nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

nomina il Revisore dei conti;

approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;

approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

la nomina del Presidente della Fondazione;

l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7;

eventuali modifiche del presente Statuto;

lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11. Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12. Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14. *Assemblea di partecipazione.*

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15. *Revisore dei conti.*

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16. *Controllo sull'amministrazione della fondazione.*

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.

Art. 17. *Scioglimento della Fondazione.*

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18. *Clausola arbitrale.*

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19. *Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).*

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20. Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Allegato c)**I PIANI DI INTERVENTO TERRITORIALI**

In relazione a quanto già condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'art. 7, comma 1.

1. Articolazione dei piani di intervento.

Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:

- a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;
- b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III;
- c) l'attuazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione

2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004.

2. Risorse.

Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla [legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875](#), indicate all'art. 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali.

3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi.

Il contributo annuale del Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

costo allievo/ora: 6/8 euro;

numero minimo di allievi per corso: 20;

durata del percorso:

a) tipologia di intervento: piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II;

percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro;

attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell'allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi;

contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi;

b) tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo II;

percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo

previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro;

c) tipologia di intervento: misure di sistema;

alle misure di sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), può essere destinato non più del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 12, comma 6.

Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti.

Allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attività e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali.

Categorie di spesa.

Ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa:

a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.;

b) spese per allievi;

c) spese di funzionamento e gestione;

d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione).

Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata a norma del [decreto legislativo n. 281/1997](#).

4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'art. 12, comma 1.

I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite all'art. 12, comma 4.

5. Indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Le regioni che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'art. 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano - secondo procedure e criteri da loro definiti - gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato a).

Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla [legge n. 296/2006, art. 1, comma 875](#) e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo.

Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio.

Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 608 della seduta del 09 NOV. 2023

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) sulla procedura di consultazione per iscritto conclusa in data 27/10/2023. Integrazione copertura finanziaria in PSC per n.2 interventi afferenti al *Completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta*.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: D.ssa Giuseppina Princi

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente di Settore: Dott. Ing. Marco Merante

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/4/2014 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1966 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. che:
 - all'articolo 4, comma 7, reca che *“...il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione – Sezione ordinaria – è il 31 dicembre 2022...”*;
 - all'art. 44 al comma 1 reca che *“... Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione ... in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio...”*;
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 *“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021 ed in particolare:
 - il punto A *Disposizioni generali - 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano* che prevede che il Comitato di Sorveglianza (CdS) *“...esamina eventuali proposte di modifiche al PSC ... esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento...”*
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 *“Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”*, pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021. Nella suddetta Delibera:
 - è stato approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria, con valore complessivo pari a 3.878,16 MEuro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la provenienza contabile delle risorse ivi stabilita a valere sulle risorse dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;
 - è stato dato atto che:
 - il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 3.589,86 MEuro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 MEuro;

- le sezioni speciali si compongono di: *risorse FSC per contrasto effetti COVID* pari a *Euro 0,00 (sezione speciale 1)* e *risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (sezione speciale 2)* pari a *288,30 MEuro*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 “*Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC (di seguito ARPSC) a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021*”;
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.485 del 22/11/2021 “*Delibere CIPESS n. 2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021*”
- la Delibera CIPESS n.79 del 22/12/2021 “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi Covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)*”, pubblicata in *GURI* n.72 del 26/03/2022. Nella suddetta Delibera la Sezione Speciale 1 del PSC è alimentata dell'importo pari a *44,38 MEuro*;
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 119 del 28/3/2022 “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 14 (G.U. SD n. 190 del 10 agosto 2021 - Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Presa d'Atto determinazioni del CdS PSC Calabria*”, con la quale è stato preso atto:
 - delle determinazioni del CdS nell'ambito della prima seduta tenutasi in data 13/01/2022 ed in particolare:
 - l'approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS;
 - l'integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
 - la Relazione finale di chiusura parziale al 30/6/2021 riferita al ciclo di programmazione 2000/2006;
 - della conclusione della procedura di consultazione per iscritto del CdS (*avviata con nota n.139340 del 21/3/2022 e conclusa con n.151328 del 28/03/2022*) in esito alla quale sono stati approvati:
 - la metodologia e i criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire in PSC;
 - la prima variazione del piano finanziario del PSC – Sezione Ordinaria, nell'articolazione ivi riportata;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, all'articolo 56 (*Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione*), comma 3, che stabilisce:
 - “ all'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
 - “*7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministero per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, ... sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante ... aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di*

conseguimento in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti...”

- *7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b);*
 - *7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.*
- *la Delibera di Giunta Regione Calabria n.241 del 14/06/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 245900 del 24/05/2022 e conclusa con nota n. 277749 del 14/06/2022;*
 - *la Delibera di Giunta Regione Calabria n.261 del 30/06/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 283982 del 17/06/2022 e conclusa con nota n. 298512 del 27/06/2022;*
 - *la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 396 del 24/08/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 342155 del 22/07/2022 e conclusa con nota n. 364877 del 8/8/2022;*
 - *la Delibera di Giunta Regione Calabria n.424 del 07/09/2022 Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario Sezioni Speciali 1 e 2. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n.381879 del 30/08/2022 e conclusa con nota n.392091 del 07/09/2022;*
 - *la Delibera di Giunta Regione Calabria n.512 del 17/10/2022 Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 407065 del 16/09/2022 e conclusa con nota n. 443118 del 07/10/2022;*
 - *la Delibera di Giunta Regione Calabria n.575 del 15/11/2022 Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Integrazione obiettivi e indicatori approvati in sede di 1° Comitato di Sorveglianza. Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 471938 del 26/10/2022 e conclusa con nota*

n. 486912 del 04/11/2022;

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.636 del 2/12/2022 *PSC Calabria. Variazione Piano finanziario Sez. Ordinaria. Presa d'atto determinazioni Comitato di Sorveglianza procedura per iscritto attivata in data 11/11/2022 e conclusa in data 21/11/2022*, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota *n. n.500051 del 11/11/2022* e conclusa con nota *n.515002 del 21/11/2022;*
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 699 del 23/12/2022 *PSC Calabria. Variazione Piano finanziario Sez. Ordinaria e integrazione indicatori. Presa d'atto determinazioni Comitato di Sorveglianza procedure per iscritto: attivata 11/11/2022 e conclusa 21/11/2022; attivata 6/12/2022 e conclusa 15/12/2022*, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell'ambito delle procedure di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS di seguito specificate:
 - procedura avviata con nota *n.518886 del 22/11/2022* e conclusa con nota *n.536946 del 30/11/2022;*
 - procedura avviata con nota *n.548014 del 6/12/2022* e conclusa con nota *n.560747 del 15/12/2022;*
- la Delibera CIPESS n.14 del 20/07/2023 *“Riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Regione Calabria.”*, pubblicata in *GURI n.197 del 24/08/2023*. Nella suddetta Delibera la Sezione Speciale 2 del PSC è ridotta a 278,30 MEuro

CONSIDERATO:

- che le n.2 variazioni di Piano finanziario PSC di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n.699/2022, in ragione della consistenza delle movimentazioni finanziarie ivi disposte - *successivamente all'approvazione del CdS* - dovevano essere sottoposte all'approvazione della *Cabina di Regia FSC* ai sensi di quanto disposto dalla *Delibera CIPESS n.2/2021*. Di tale circostanza è dato espressamente atto nel testo della medesima Delibera di Giunta Regionale n.699/2022;
- che con note *nn.541457 del 02/12/2022 e 567024 del 20/12/2022* le variazioni di Piano finanziario PSC di cui al punto precedente sono state trasmesse al Dipartimento delle Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCOE), affinché fossero inoltrate alla *Cabina di Regia FSC* per approvazione;
- che a seguito di espressa richiesta di ARPSC, con nota *DPCOE n.5522/2023* è stato comunicato che *“la proposta di riprogrammazione ... (conclusa con nota ARPSC n.560747/2022) ... così come analoghe proposte presentate da altre Regioni titolari di PSC, non è stata sottoposta alla riunione della Cabina di Regia che si è tenuta in data 21/12/2022 e non risulta, dunque aver conseguito la necessaria approvazione entro la data del 31/12/2022, scadenza prevista per il conseguimento delle OGV ai sensi dell'art. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i.”;*
- che per quanto sopra, la riprogrammazione di PSC conclusa con *nota ARPSC n.560747/2022 (cfr. colonna denominata “Piano finanziario finale approvato CdS procedura scritta chiusa con nota n. 560747 del 15/12/2022” dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.699/2022)* non è andata a buon fine;
- che, per quanto precede, il Piano finanziario PSC cui riferirsi per le variazioni successive alla richiamata nota *DPCOE n.5522/2023* è da individuarsi nell' articolazione riportata nella colonna denominata *“Piano finanziario approvato CdS procedura scritta chiusa con nota n.536946 del 30/11/2022” dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.699/2022;*

- che nella richiamata nota *DPCOE n.5522/2023* è altresì espresso che “... in ogni caso il Ministro ha rappresentato la disponibilità a valutare la possibilità di salvaguardare ... gli interventi sostitutivi previsti nelle riprogrammazioni non andate a buon fine e ritenuti strategici a seguito di valutazioni condivise tra Governo e Regione. Tali interventi potranno trovare copertura con risorse FSC 2021-2027...”;
- che, ai suddetti fini, il Dipartimento Regionale Programmazione Unitaria ha operato una ricognizione - presso i Dipartimenti Regionali titolari dell'attuazione - rispetto agli interventi ricompresi nella riprogrammazione PSC non andata a buon fine, tesa a verificare la sussistenza di esposizioni della Regione nei confronti di terzi, generatesi per effetto degli impegni assunti nell'ambito dei correlati procedimenti di realizzazione;
- che la suddetta ricognizione, i cui esiti sono compendiate nella comunicazione in atti n.491205 del 07/11/2023 ha condotto a concludere che lo stato di attuazione dei procedimenti di cui al punto precedente risulta privo di immediate esposizioni della Regione nei riguardi di terzi e dunque con impegni differibili fino all'assegnazione della copertura finanziaria a valere su risorse FSC ciclo di programmazione 2021/2027. Quanto precede ad eccezione di n.1 intervento attuato dal Dipartimento Regionale Protezione Civile (cfr. intervento denominato *Funzionamento della Piattaforma informatica e dei Servizi del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria - Servizi di Manutenzione primaria ordinaria ed evolutiva dei Sistemi informativi - Servizi di Connettività e Fonia, manutenzione della parte sistemistica* per un importo pari a Euro 2.500.000,00), per il quale è stata accertata la possibilità di garantire la copertura finanziaria a valere sul POR cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che il Dipartimento Regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente (DITTA), con nota n. 424186 del 29/09/2023 ha richiesto ad ARPSC di attivare procedura di modifica della Sezione Ordinaria del PSC, finalizzata al ripristino della completa copertura finanziaria per n.2 interventi – facenti parte del complesso di interventi relativi al “Completamento dello Schema Idrico della diga sul Torrente Menta” - originariamente finanziati con fondi FAS/FSC del ciclo di programmazione 2000/2006 assegnati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e non resi disponibili;
- che nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente è altresì specificato che gli interventi di cui sopra sono stati realizzati ed il relativo costo è stato interamente sostenuto con oneri a carico del bilancio regionale;
- che in conformità a quanto sopra, con nota n.440197 del 9/10/2023, è stata attivata la procedura di consultazione per iscritto del CdS, sottoponendo al medesimo CdS la corrispondente rimodulazione della sezione ordinaria di PSC;
- che la completa esposizione delle vicende per le quali si è resa necessaria l'integrazione della copertura finanziaria per gli interventi relativi al “Completamento dello Schema Idrico della diga sul Torrente Menta” oggetto della suddetta procedura è riportata nella documentazione posta all'attenzione del CdS;
- che per come riportato nella 1° sezione del CONSIDERATO, la procedura di consultazione ha assunto, quale base di riferimento, il Piano Finanziario nell'articolazione riportata nella colonna denominata “Piano finanziario approvato CdS procedura scritta chiusa con nota n.536946 del 30/11/2022” dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.699/2022. Di tale circostanza è stata data espressa menzione negli atti della procedura di consultazione;
- che con nota n.476410 del 27/10/2023 la procedura di consultazione di cui sopra è stata conclusa con l'approvazione, da parte del CdS, di:
 - rimodulazione della sezione ordinaria del PSC finalizzata all'integrazione della copertura finanziaria, a valere sul FSC programmato in PSC, per n.2 interventi facenti

parte del complesso di interventi relativi al “*Completamento dello Schema Idrico della diga sul Torrente Menta*”;

- *Piano Finanziario PSC* discendente dalla rimodulazione di cui sopra (**Allegato 1**);
- che nel testo del parere reso sulla richiamata procedura di consultazione per iscritto, *DPCOE* ha specificato che la rimodulazione approvata deve essere trasmessa alla *Cabina di Regia FSC* per informativa

RITENUTO

- di prendere atto delle determinazioni del *CdS* del *PSC* esposte nella 2° sezione del *CONSIDERATO*, con particolare riferimento all’approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del *PSC*, per come riportato in **Allegato 1** alla presente Delibera. Per quanto esposto in 1° sezione del *CONSIDERATO*, le determinazioni del *CdS* hanno assunto, *quale base di riferimento*, il Piano Finanziario nella articolazione riportata nella colonna denominata “*Piano finanziario approvato CdS procedura scritta chiusa con nota n.536946 del 30/11/2022*” dell’Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.699/2022;
- di demandare ai competenti Dipartimenti Programmazione Unitaria, Protezione Civile e Transizione Digitale ed Attività Strategiche, l’adozione degli ulteriori atti correlati al finanziamento dell’intervento ricompreso nella riprogrammazione *PSC* non andata a buon fine, per il quale si rende necessario disporre nell’immediato di copertura finanziaria (*cf. ultimo cpv 1° sezione del CONSIDERATO*)

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 il Dirigente Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla presente Delibera è garantita come segue:
- per l’intervento attuato dal *Dipartimento Regionale Protezione Civile* ricompreso nella riprogrammazione *PSC* non andata a buon fine, per il quale si rende necessario disporre nell’immediato di copertura finanziaria pari a *Euro 2.500.000,00* (*cf. 1° sezione del CONSIDERATO*):
 - *Euro 400.000,00* a valere sulle risorse relative all’Azione 2.2.1 del *POR 2014-2020* (*cf. capitolo di spesa U9140501703*);
 - *Euro 2.100.000,00* a valere sulle risorse da iscrivere in bilancio relative all’Azione 2.4.2 del *PR 2021-2027*;
 - per quanto riguarda gli interventi relativi al *Completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta*, oggetto della variazione di *PSC* in argomento, atteso che il relativo costo è stato interamente sostenuto con oneri a carico della Regione (*cf. nota DITTA n.424186/2023* richiamata in 2° sezione del *CONSIDERATO*), alla suddetta variazione *PSC*

non sono correlati ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ma maggiori entrate a favore del medesimo bilancio regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Unitaria, a voti unanimi,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del Deliberato.
2. Di prendere atto delle determinazioni del CdS del PSC esposte nella 2° sezione del CONSIDERATO, con particolare riferimento all'approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, per come riportato in **Allegato 1** alla presente Delibera. Per quanto esposto in 1° sezione del CONSIDERATO, le determinazioni del CdS hanno assunto, *quale base di riferimento*, il Piano Finanziario nell'articolazione riportata nella colonna denominata "*Piano finanziario approvato CdS procedura scritta chiusa con nota n.536946 del 30/11/2022*" dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.699/2022.
3. Di demandare ai competenti Dipartimenti Programmazione Unitaria, Protezione Civile e Transizione Digitale ed Attività Strategiche, l'adozione degli ulteriori atti correlati al finanziamento dell'intervento ricompreso nella riprogrammazione PSC non andata a buon fine, per il quale si rende necessario disporre nell'immediato di copertura finanziaria (*cf. ultimo cpv 1° sezione del CONSIDERATO*)
4. Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Regionali interessati.
5. Di trasmettere la presente delibera alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30, per come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36.
6. Di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto

ALLEGATO 1

Area Tematica	Settori di intervento	Piano finanziario approvato CdS concluso con Nota n. 536946 del 30/11/2022 Sez. Ordinaria	Variazioni in diminuzione (-)	Variazioni in aumento (+)	Piano finanziario finale approvato CdS procedura scritta conclusa con nota n.476410 del 27/10/2023
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	1.098.091,70			1.098.091,70
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	1.684.261,49			1.684.261,49
	TOTALE	2.782.353,19	-	-	2.782.353,19
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	22.760.555,22	- 2.276.055,52		20.484.499,70
	02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE	-			-
	TOTALE	22.760.555,22	- 2.276.055,52	-	20.484.499,70
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	175.224.040,60	- 698.936,21		174.525.104,39
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	71.818.382,43	- 23.143.402,98		48.674.979,45
	03.03 AGRICOLTURA	400.000,00			400.000,00
	03.04 COMPETENZE	-			-
	TOTALE	247.442.423,03	- 23.842.339,19	-	223.600.083,84
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	-			-
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	-			-
	04.03 RETI E ACCUMULO	26.198.752,55			26.198.752,55
	TOTALE	26.198.752,55	-	-	26.198.752,55
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	721.882.994,43	- 5.311.188,62		716.571.805,81
	05.02 RISORSE IDRICHE	615.048.512,77	- 3.659.786,36	48.326.150,96	659.714.877,37
	05.03 RIFIUTI	131.344.495,58	- 3.928.854,66		127.415.640,92
	05.04 BONIFICHE	100.999.643,08	- 3.195.074,39		97.804.568,69
	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	-			-
	TOTALE	1.569.275.645,86	- 16.094.904,03	48.326.150,96	1.601.506.892,79
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	124.553.366,53			124.553.366,53
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	10.494.768,09			10.494.768,09
	TOTALE	135.048.134,62	-	-	135.048.134,62
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	558.323.988,54			558.323.988,54
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	40.000.000,00			40.000.000,00
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	47.115.285,51			47.115.285,51
	07.04 TRASPORTO AEREO	146.267.408,63			146.267.408,63
	07.05 MOBILITA' URBANA	19.342.249,00			19.342.249,00
	07.06 LOGISTICA	400.000,00			400.000,00
	TOTALE	811.448.931,68	-	-	811.448.931,68
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	438.584.998,70	- 1.722.000,00		436.862.998,70
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.000.000,00			10.000.000,00
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	4.328.827,40			4.328.827,40
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	103.906.037,24			103.906.037,24
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.236.928,65			2.236.928,65
	TOTALE	110.471.793,29	-	-	110.471.793,29
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	171.937.889,69			171.937.889,69
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	-			-
	TOTALE	171.937.889,69	-	-	171.937.889,69
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA	12.515.833,27			12.515.833,27
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	31.392.688,90	- 4.390.852,22		27.001.836,68
	TOTALE	43.908.522,17	- 4.390.852,22	-	39.517.669,95
TOTALE PSC REGIONE CALABRIA		3.589.860.000,00	- 48.326.150,96	48.326.150,96	3.589.860.000,00